

Le nuove definizioni introdotte dal TUSP

Dott. Roberto Camporesi
roberto.camporesi@bmpeassociati.it
Tel 0541 442811

Il TU si contraddistingue per avere introdotto alcune definizioni finalizzate a definire il quadro normativo di riferimento.

In particolare l'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 175/2016 pone le seguenti definizioni:

- alla lett. m), per «*società a controllo pubblico*» intende «le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo» ai sensi della precedente lett. b

- alla lett. b), per «*controllo*» intende «la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile», con la precisazione che «[i]l controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo»

- alla lett. n), per «*società a partecipazione pubblica*» intende «le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico»

- alla lett. f), per «*partecipazione*» intende «la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi».

- alla lett. o) «società in house»: “le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto”

- alla lett. c) «*controllo analogo*»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante

- alla lett. d) «*controllo analogo congiunto*»: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

- per società partecipate dalla PA si intendono unicamente quelle di cui al titolo V e titolo VI, capo I, del libro V del codice civile; anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'art. 2615-ter c.c.

- per società a controllo pubblico da parte della PA si devono intendere:

- le società nella quali la PA, da sola, detiene la maggioranza dei diritti di voto Nell'assemblea ordinaria della società **(c.d controllo di diritto)**;
- le società nelle quali la PA non detenendo tale maggioranza, nondimeno «dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria» della società partecipata, ossia è in grado, con una certa stabilità (e non in maniera meramente occasionale), di far prevalere la propria volontà in tale assemblea, ad esempio a causa del frazionamento della compagine sociale e/o dell'assenteismo degli altri soci (**controllo** interno o di "di fatto")

- le società nelle quali ai sensi, del comma secondo dell'art. 2359 cod. civ., la Regione Umbria esercita le forme di controllo di cui ai punti precedenti (del tutto o in parte) anche in via indiretta, ossia tramite diritti di voto nell'assemblea ordinaria spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta (***c.d. controllo indirette sia di diritto che di fatto***)
- le società nella quali la PA, in forza di legge o di vincoli statutari o di patti parasociali per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo (***c.d. controllo congiunto***)